

Reg. Gen N. 140
Del 15 marzo 2021

Oggetto BACINO SUD EST - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA C.C.N.L. ANNO 2019 - delle risorse pubbliche a parziale copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro - periodo 2004/2007 - degli addetti del settore trasporto pubblico locale operanti nel territorio della Provincia di Asti - Quota di competenza degli Enti Locali a favore dell'Azienda ARFEA Srl - I° SEMESTRE 2019 - (U.I. - U.L. € 7.269,77)

IL DIRETTORE GENERALE

Decisione

Il Direttore Generale, dott. ing. Cesare PAONESSA, nell'ambito della propria competenza¹, dispone di **IMPEGNARE** e, contestualmente, **LIQUIDARE** la spesa, pari ad **Euro 7.269,77**, a titolo di contributo pubblico, a parziale copertura del rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri - periodo 2004-2007, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – (Cap/Art. 550/230) “Trasferimenti correnti ad altre imprese” - Piano finanziario U.1.04.03.99.999 – a favore dell'Azienda **ARFEA – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee S.r.l.** – con sede in Viale Milite Ignoto, 26/28 - 15121 ALESSANDRIA – Partita IVA e Codice Fiscale 00865780068, concessionaria dei contratti di servizio per il TPL extraurbano nel territorio della Provincia di Asti (**BACINO SUD-EST**) - quota contrattuale a carico degli **Enti Locali**, per le annualità **2019 – I° SEMESTRE** – meglio dettagliata nell'ALLEGATO 01), che fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.

Motivazione

Vista la legge regionale 04 gennaio 2000, n. 1 e s.m.i. recante “*Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*”, in particolare l'art. 8, come modificato da ultimo dall'art. 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1, relativo alla costituzione ed alle funzioni dell'ente pubblico di interesse regionale denominato “**Agenzia della mobilità piemontese**”.

Col “**Protocollo d'Intesa**” del 27 novembre 2000, stipulato in occasione del rinnovo del contratto nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri, le Regioni e gli Enti Locali si impegnavano a coprire, suddividendola in parti uguali fra loro, la quota di costo del contratto nazionale di lavoro relativa all'anno 2001, non coperta dall'impegno delle Aziende.

La quota *pro capite* per addetto al servizio di trasporto pubblico locale – su scala nazionale – è pari ad **€ 723,00**.

Inoltre, gli incrementi di costo - derivanti dal rinnovo contrattuale - si sono ripercossi anche per il periodo 2002 -2003 e, successivamente, per il periodo 2004 – 2007.

Il Fondo Nazionale dei Trasporti, istituito ai sensi dell'art. 16 – bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, viene ripartito tra le regioni a statuto ordinario con i criteri e le modalità definite dal D.P.C.M. 11 marzo 2013.

La Giunta Regionale Piemonte, con deliberazione n. 37-4121 del 24 ottobre 2016, ha individuato l'**Agenzia della mobilità piemontese** quale soggetto erogatore delle risorse regionali per il pagamento dei contributi CCNL autoferrotranvieri – periodo 2004-2007, destinati alle Aziende di trasporto pubblico locale aventi diritto.

La Giunta regionale Piemonte, con deliberazione n. 12-4893 del 20 aprile 2017 ha preso atto della sottoscrizione del "**Protocollo d'Intesa occupazionale nel settore del Trasporto Pubblico Locale autoferrotranvieri**" tra la Regione Piemonte ed il rappresentante dell'Organizzazione sindacale FAISA CISAL PIEMONTE.

Dalla verifica dei dati trasmessi dall'Azienda ARFEA S.r.l. – sopra generalizzata - afferenti il territorio della Provincia di Asti, acquisiti agli atti d'Ufficio, la quota del CCNL - competenza Enti Locali - da erogare a titolo di **annualità 2019 – I° SEMESTRE**, ammonta ad **€ 7.269,77**, meglio specificata e dettagliata nel citato **ALLEGATO 01**).

La legge 22 dicembre 1984, n. 887 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985)*", ha disposto al TITOLO V – art. 8 – comma 9, quanto segue: "*Gli interventi finanziari dello Stato e di altri enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in regime di concessione ed in gestione governativa non sono considerati contributi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 28, secondo comma e 29, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*".

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023, trova applicazione l'art. 163, comma 3, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che l'esercizio provvisorio possa essere autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 151, primo comma, del medesimo testo legislativo.

La legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ed al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021, anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre e, con successivo Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 degli Enti Locali.

Nel caso in cui il Bilancio di previsione non venga approvato entro i termini suddetti, trova applicazione l'art. 163, comma 2, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale prevede che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Inoltre, il comma 6 del suddetto articolo sancisce che *“I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi, di cui al comma 5, sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis)”*.

Individuate le spese consentite, ogni mese gli enti possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al fondo pluriennale vincolato. (art. 163, comma 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Poiché la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi va effettuata considerando lo stanziamento del singolo programma (al netto delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato), l'importo dello stanziamento da computare ai fini del calcolo dovrà essere limitato a quanto previsto per le sole spese correnti (titolo 1), senza tenere conto di eventuali previsioni di spesa incluse nel programma, ma afferenti a titoli diversi (art. 163, comma 3 e 5, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.)

Inoltre, nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.

Espletata la verifica del rispetto dei limiti dei dodicesimi, si procede, pertanto, all'impegno e, contestuale, liquidazione della spesa di **Euro 7.269,77**, in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007, quota parte - **Enti Locali – I° SEMESTRE 2019**, a favore dell'Azienda ARFEA S.r.l. – sopra richiamata.

Applicazione

Il Direttore Generale dispone:

- di **IMPEGNARE** la spesa, pari ad **Euro 7.269,77**, in ordine al contributo pubblico a parziale copertura degli oneri derivanti dal rinnovo contrattuale C.C.N.L. autoferrotranvieri, periodo 2004-2007 – a favore della Azienda ARFEA – sopra generalizzata, con applicazione alle risorse iscritte sul macroaggregato 10.02.1.104 del Bilancio 2020, 2021 e 2022 – annualità 2021 – (Cap/Art. 550/230) “Trasferimenti correnti ad altre imprese” - Piano finanziario U.1.04.03.99.999;
- di **LIQUIDARE**, con emissione del relativo mandato di pagamento, la somma, pari ad **Euro 7.269,77**, a favore della medesima Azienda ARFEA S.p.A., meglio specificata e dettagliata nello stesso **ALLEGATO 01**, a valere sull'impegno sopra indicato.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'applicazione del **“visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”**.

Il Direttore Generale
Cesare PAONESSA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

Torino, lì 15 marzo 2021

Proposta di Determinazione n. 51 del servizio - BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 15 marzo 2021	Il direttore generale Cesare Paonessa
--------------------	--

¹ La competenza ad adottare il presente atto è definita ai sensi degli artt. 107, 179 e 183 del T.U.E.L., approvato con il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.; dell'art. 18, comma 3, dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese; dell'art. 14 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2 del 16 gennaio 2004 e s.m.i.; degli artt. 22 e 31 del vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 3/2 del 29 settembre 2005 e s.m.i., della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 38 del 21/12/2013, con la quale l'ing. Paonessa è stato nominato direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e, comunque, nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.